



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 2010:

LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.119

RILASCIO, CONVALIDA, CONVERSIONE, REVISIONE E REVOCA DELLE PATENTI NAUTICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il rilascio, la convalida, la conversione, la revisione, la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto nonché le modalità di applicazione delle relative tariffe.

Art.2

(Definizioni)

1. a) Patente nautica: l'abilitazione per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto e il comando delle navi da diporto;
- b) Autorità: si intende l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
- c) unità a motore: sono unità a motore quelle in cui il rapporto tra superficie velica intesa come somma della superficie (mq) di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compresi fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in CV o KW è inferiore rispettivamente a 1 oppure a 1,36;
- d) direzione nautica: si intende il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto da parte di soggetti portatori di patologie indicate nell'allegato 4 della presente legge;
- e) scuole nautiche: si intendono i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
- f) centri di istruzione per la nautica: si intendono gli enti e le associazioni nautiche per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti dallo Stato Sammarinese.

Art.3

(Comando e condotta delle unità da diporto)

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
 - a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua e durante l'attività dello sci nautico;
 - b) per la navigazione entro le sei miglia con motori di qualsiasi tipo aventi una potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza inferiore a quella indicata al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
 - a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
 - b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
 - c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti d'età, per la partecipazione alle attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestiti dalla Federazione Nazionale, agli allenamenti ed attività agonistica, sempre che tali attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dalla assicurazione per responsabilità civile per danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Art.4

(Tipologia di patente)

1. L'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima è competente al rilascio delle patenti nautiche.
2. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto:
 - a) categoria A per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni;
 - b) categoria B per il comando di navi da diporto;
 - c) categoria C per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
3. A richiesta degli interessati le patenti possono essere rilasciate per il comando e condotta delle sole unità a motore.
4. All'atto del rilascio, rinnovo e conversione della patente nautica, nonché in caso di successivo rilascio per duplicato, sostituzione, smarrimento, cambio di indirizzo, annotazioni ed altro, il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa di €50,00.
5. Le patenti nautiche sono conformi all'allegato 1 della presente legge.

Art.5

(Patente di categoria A)

1. La patente di categoria A abilita al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro 12 miglia dalla costa;
 - b) senza alcun limite dalla costa.
2. La patente abilita al comando e alla condotta di unità a motore, a vela e a propulsione mista fatta salva l'eventuale limitazione.

Art.6

(Patente di categoria B)

1. La patente di categoria B abilita al comando delle navi da diporto. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art.7

(Patente di categoria C)

1. La patente di categoria C è rilasciata esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato 4. La patente di categoria C è assoggettata alla stessa disciplina prevista per le patenti di categoria A.

2. La patente di categoria C abilita alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 mt, a condizione che:

- a) sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età superiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare,
- b) l'unità sia munita di un dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, l'individuazione della persona e la disattivazione del pilota automatico.

Art.8

(Esami)

1. Gli esami per il conseguimento delle varie patenti nautiche sono sostenuti dinnanzi ad una commissione costituita da:

- a) Direttore Generale dell'Autorità con funzione di presidente, o altro funzionario dell'Autorità stessa;
- b) un esperto esaminatore nominato dalla Autorità quale membro;
- c) un esperto velista nominato dall'Autorità quale membro quando necessita.

2. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami sono riportati nell'allegato 2 della presente legge.

Art.9

(Requisiti per l'ammissione agli esami)

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui alla presente legge, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto, gli interessati devono essere in possesso da almeno tre anni, della patente di categoria A senza alcun limite sia per vela che per motore.

3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alla sola unità a motore.

Art.10

(Esercitazioni pratiche)

1. Coloro che hanno presentato domanda all'Autorità per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto nei limiti della abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia una persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Copia della domanda completa di visto dell'Autorità costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha la validità di 3 mesi prorogabile per ulteriore 3 mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione per l'esercitazione pratica a bordo dell'unità da diporto.
4. Gli esami devono essere sostenuti entro 45 giorni dalla disponibilità dichiarata dall'istante.

Art.11

(Esami fuori sede)

1. Le scuole nautiche nonché gli enti e le associazioni nautiche, possono richiedere all'Autorità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
2. Ai componenti tecnici della commissione d'esame è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso spese a mente delle vigenti norme.

Art.12

(Estensione dell'abilitazione)

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore, possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione vela sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo che prevede solo la relativa prova teorica.

Art.13

(Requisiti fisici)

1. Non può ottenere la patente nautica, né la convalida della stessa, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale, come da allegato 3 della presente legge, che impedisca di condurre con sicurezza una unità di diporto.
2. Coloro che sono affetti da malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato 4 della presente legge possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il relativo accertamento deve essere effettuato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa cure Primarie e Salute Territoriale o suo delegato. Il certificato medico dovrà avere una data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame o per ottenere il rinnovo o la convalida. Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa o suo delegato in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, può stabilire, se necessario, termini più brevi di validità delle patenti in relazione al tipo di patente richiesta.
4. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari sono a carico del richiedente.
5. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate sulla patente nautica.

Art.14

(Requisiti morali)

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. I requisiti morali saranno accertati dall'Autorità tramite richiesta del casellario giudiziale. I soggetti non residenti sul territorio della Repubblica devono produrre apposita certificazione.

Art.15
(Validità delle patenti)

1. La patente nautica ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a 5 anni per coloro che al momento di rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. La validità delle patenti di categoria C è limitata a un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato medico. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.

Art.16
(Revisione della patente nautica)

1. L'Autorità può disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica richiesta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'Autorità per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

Art.17
(Sospensione della patente nautica)

1. La patente nautica è sospesa dall'Autorità qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione attestante l'idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa dall'Autorità in uno dei seguenti casi:
 - a) in caso di assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente;
 - b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;
 - c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza.
3. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di 6 mesi nei casi indicati nelle lettere a) e c) e il periodo di 3 mesi nel caso indicato nella lettera b).
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando si è iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando dell'unità da diporto o per i reati contro l'incolumità pubblica.
5. Qualora dalle violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. La sospensione della patente è da 1 mese a 6 mesi per lesioni personali colpose. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente va da 2 mesi a 1 anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa entro 15 giorni all'Autorità per i provvedimenti di competenza.
6. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e nel registro informatico delle patenti nautiche.

Art.18
(Revoca della patente nautica)

1. La patente nautica è revocata dall'Autorità nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali,

l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo avere ottenuto il provvedimento di riabilitazione.

2. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dei requisiti psicofisici previsti per tali categorie, l'interessato può conseguire senza esami la patente di categoria C purché nel limite e nelle condizioni indicate nel certificato di idoneità medica.

Art. 19

(Ricorsi)

1. Avverso il mancato rilascio, sospensione o in caso di revoca della patente nautica per motivi di inidoneità fisica o mancanza dei requisiti morali è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla notifica, davanti al Giudice Amministrativo d'Appello ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.20

(Ulteriori disposizioni sanzionatorie)

1. Chiunque assume o detiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, oltre a quanto previsto ai precedenti articoli 17 e 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2000,00 a euro 6000,00. La sanzione raddoppia nel caso di comando o condotta di un nave da diporto.

Art.21

(Disciplina delle scuole nautiche, enti e associazioni nautiche)

1. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrative da parte dell'Autorità.

2. L'Autorità provvede a disciplinare con proprio regolamento i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso da almeno 5 anni della patente nautica per la navigazione, senza alcun limite, sia a vela che a motore. Per l'insegnamento ai candidati alla patente per le navi da diporto i soggetti debbono possedere il titolo professionale idoneo.

4. I centri di istruzione nautica non sono soggetti ad autorizzazione e operano sotto la vigilanza dell'Autorità.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato apposito provvedimento che disciplina l'attività delle scuole nautiche.

Art.22

(Conversione e unificazione di patenti nautiche)

1. I cittadini sammarinesi in possesso di patenti rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero, a richiesta, possono ottenere la conversione a parità di abilitazione del titolo sammarinese. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida possono richiederne l'unificazione in un solo documento.

Art.23
(Disposizioni speciali)

1. I soggetti con cittadinanza diversa dalla sammarinese e i cittadini sammarinesi residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o un documento riconosciuto equipollente, rilasciato dallo Stato di appartenenza o residenza, possono comandare a titolo gratuito imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri sammarinesi e natanti da diporto entro i limiti della abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo. Per i cittadini sammarinesi residenti all'estero che comandano unità da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo della patente è regolato dallo Stato di bandiera dell'unità da diporto.
2. Sono esclusi dall'obbligo del titolo di abilitazione, i cittadini stranieri che esibiscono una dichiarazione rilasciata dalla propria autorità da cui risulti che la legislazione del proprio Stato non prevede il rilascio di alcun titolo abilitativo.

Art.24
(Registro della patenti nautiche)

1. I dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni vengono annotati in apposito registro. L'Autorità inoltre predispose l'istituzione di apposita banca dati informatica.

Art.25
(Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche)

1. Le procedure di rilascio, rinnovo e conversione delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato "5" alla presente legge.

Art.26
(Modifiche)

1. Le disposizioni della presente legge e gli Allegati potranno essere modificati con decreto delegato.

Art.27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATO 1

AVVERTENZE

Articolo 5 (patenti di categoria A)

La patente di categoria A abilita al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

La patente abilita al comando ed alla condotta delle unità a motore, a vela e a propulsione mista fatta salva l' eventuale limitazione.

Articolo 6 (patenti di categoria B)

La patente di categoria B abilita al comando delle navi da diporto. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Articolo 7 (patenti di categoria C)

La patente di categoria C è rilasciata esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell' allegato 4. La patente di categoria C è assoggettata alla stessa disciplina prevista per le patenti di categoria A.

La patente di categoria C abilita alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, a condizione che:

- a) sia presente a bordo almeno un' altra persona in qualità di ospite di età superiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare;
- b) l' unità sia munita di un dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, l' individuazione della persona e la disattivazione del pilota automatico.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

a) **AUTORITA' PER L'AVIAZIONE
CIVILE**

(b) *E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA*
www.caa-mna.sm

PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO

Rilasciata in conformità alla Legge.n.119/2010

Mod. SMR MNA 16

i) Cognome


Nome _____

Luogo, data di nascita _____

Nazionalità _____

Residenza _____

Via _____



Patente n. _____

Rilasciata da _____

il _____ valida fino al _____

Il Capo Ufficio

Cat.	ABILITAZIONE (VEDASI AVVERTENZE SUL RETRO)
A	Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
	Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa
B	Navi da diporto
C	Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
	Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa
	Propulsione a motore, a vela o mista
	Propulsione solo motore

ALLEGATO 2

Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.

PROVA TEORICA

1. a) elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo: elica, timone, effetti dell'elica sul timone;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).

L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.

2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarsi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla qualità residua di carburante.

3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta – tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio – collusione – falla – incaglio – uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.

4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto – sci nautico – pesca subacquea – ecc). - Nozioni di pronto soccorso. - Nozioni sopravvivenza in mare.

5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. – Strumenti meteorologici e loro impiego.

6. Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio). Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.

7. a) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto con particolare riferimento a:
 1. obblighi, poteri e doveri del comandante,
 2. documenti da tenere a bordo;
 3. nozioni di ecologia marina (rifiuti, acque di sentina, acque nere, oli esausti, batterie esauste, medicinali e strumenti di segnalazione scaduti, antivegetative per carene, riserve marine);
 4. nozioni sulla normativa della nautica da diporto (italiana)
- b) nozioni sullo sci nautico.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.

Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione senza alcun limite dalla costa.

PROVA TEORICA

- 1).
 - a) elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
 - b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
 - c) attrezzatura e manovre delle unità a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); l'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica;
 - d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
 - e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilità – centri di spinta e di gravità delle unità da diporto;
- 2).
 - a) funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
 - b) irregolarità e piccoli avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;
 - c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla residua di carburante.
- 3).
 - a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
 - 1) tipo di visite e loro periodicità;
 - 2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
 - 3) prevenzione incendi ed esplosioni – conoscenza dei sistemi antincendio;
 - b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio – falla – collisione – incaglio – uomo di mare)
 - c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
 - d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
 - e) assistenza e soccorso – cassetta medicinali di pronto soccorso e suo utilizzo – rianimazione cardiopolmonare – radio assistenza medica- segnali di salvataggio e loro significato;
 - f) nozioni di sopravvivenza in mare;
 - g) cenni lingua inglese nautica.
- 4).
 - a) regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
 - b) precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto – sci nautico – pesca subacquea – ecc)
- 5).
 - a) cenni sulla meteorologia in generale – atmosfera: pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione – venti – correnti – lettura della carta del tempo;
 - b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima – previsione meteorologiche locali.
- 6).
 - a) coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine – latitudine crescenti;
 - b) orientamento e rosa dei venti;
 - c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
 - d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
 - e) prora – rotta – correzione e conversazione – effetto del vento e della corrente;
 - f) concetto di ortodromia e lossodromia;
 - g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare – cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche;
 - h) navigazione stimata: tempo – spazio – velocità;
 - i) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego – pubblicazioni nautiche;
 - j) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;

- m) radionavigazione – sistemi di navigazione satellitare e radar;
 - k) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
 - n) cenni sugli apparati radiotelefonici di bordo e sulle comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, codice internazionale dei segnali, manuale di ricerca e soccorso (uso apparato Epirb)
- 7). La prova teorica deve essere completata da una prova carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.
- 8). a) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto con particolare riferimento a:
- 1) il comandante della nave: doveri e responsabilità
 - 2) documenti da tenere a bordo;
 - 3) nozioni di ecologia marina (rifiuti, acque di sentina, acque nere, oli esausti, batterie esauste, medicinali e strumenti di segnalazione scaduti, antivegetative per carene, riserve marine);
 - 4) nozioni sulla normativa della nautica da diporto (italiana);
- b) disciplina dello sci nautico;
- c) cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature,effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi salvataggio e di antincendio.

Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazioni al comando di navi da diporto.

PROVA TEORICA

1° Gruppo:

- 1). Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovre delle navi – Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo. Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
- 2). Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo:

- 1). I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti
- 2). Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.
- 3). Coordinate geografiche, equatore meridiani e paralleli; differenza di latitudine e longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.

- 4). Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia.
- 5). Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione satellitare e radar. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica e con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.
- 6). La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.

3° Gruppo:

- 1). Elementi di meteorologica. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare, le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.
- 2). Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. Previsioni meteo locali.

4° Gruppo:

- 1). Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.
- 2). Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto con particolare riferimento a:
 - a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;
 - b) attribuzioni dell'autorità consolare;
 - c) documenti da tenere a bordo;
 - d) cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto;
 - d) nozioni sullo sci nautico;
 - e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente in mare;
 - f) nozioni di ecologia marina (rifiuti, acque di sentina, acque nere, oli esausti, batterie esauste, medicinali e strumenti di segnalazione scaduti, antivegetative per carene, riserve marine);
 - g) nozioni sulla normativa della nautica da diporto (italiana)
- 3). Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
 - a) certificazioni di sicurezza – visite e loro periodicità;
 - b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
 - c) cassetta medicinali di pronto soccorso e suo utilizzo – rianimazione cardiopolmonare – radio assistenza medica-;
 - d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;
 - e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);
 - f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità – segnali di soccorso e di salvataggio.
- 4). Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto – Radar/GPS/Epirb -Uso apparato Radar/GPS/Epirb – Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul codice internazionale dei segnali e del manuale di ricerca e soccorso. Nozioni di sopravvivenza in mare. Nozioni di lingua inglese nautica.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi salvataggio e antincendio.

ALLEGATO 3

REQUISITI DI IDONEITA' PSICO-FISICI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO, CONVERSIONE, REVISIONE E LA CONFERMA DELLE PATENTI NAUTICHE

Per conseguire, confermare, convertire o per la revisione della patente nautica occorre che il richiedente, risulti essere esente da malattie fisiche e psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della conduzione di quelle unità da diporto alla quale la patente nautica abilita.

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purchè le condizioni mediche, certificate dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale siano compatibili con la sicurezza della navigazione:

a) Affezioni cardiovascolari

Soggetti colpiti da affezioni cardiovascolari corrette da appositi protesi, dispositivi medicali di supporto impiantato (pacemakers, ecc..)

b) Malattie respiratorie

Soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale.

c) Diabete

I soggetti affetti da complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenuti dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale sulla base di documentazione specialistica, compatibile con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni. Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.

d) Malattie endocrine

I soggetti affetti da patologie endocrine gravi, diverse dal diabete.

e) Epilessia

I soggetti epilettici che non presentano crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

f) Malattie psichiche

I soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La validità della patente nautica non può essere superiore a due anni.

g) Sostanze psicoattive

I soggetti che si trovano in stato di dipendenza da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a strutture pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente, valutando con particolare attenzione i rischi addizionali

concessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

h) Malattie del sangue

I soggetti affetti da malattie del sangue

i) Malattie dell'apparato urogenitale

I soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i soggetti sottoposti a trapianti renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

REQUISITI VISIVI

1 Per conseguire o confermare o per la revisione della patente nautica è necessario che il richiedente posseda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna e la visione binoculare.

2 Per conseguire la patente nautica occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

4 In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5 Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6 Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7 Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8 L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

9 Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.

10 Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

12 Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte del medico competente, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.

13 Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dal medico competente che potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

REQUISITI UDITIVI

Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente nautica occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico competente.

PRESCRIZIONI

Il titolare di patente nautica, al quale in sede di rilascio, rinnovo o conversione della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazione anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di altri apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la navigazione.

ALLEGATO 4

IDONEITA' ALLA DIREZIONE NAUTICA

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.

In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, finzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale, i soggetti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale e periferico

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa Cure Primarie e Salute Territoriale, possono essere rilasciate o convalidate le patenti di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

ALLEGATO 5

PROCEDURE PER IL RILASCIO E LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE

Domanda di ammissione agli esami

I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti presentano domanda all'Autorità in duplice copia, corredata dal certificato medico, da due foto formato tessera, copia della patente nautica eventualmente posseduta.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa di € 50,00.

Calendario degli esami

I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.

L'Autorità dispone un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche da tenersi nei 45 giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando nei successivi 6 mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.

I candidati agli esami per il conseguimento della patente di cat. C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Rilascio delle patenti nautiche

La patente nautica, sottoscritta dall'Autorità, è rilasciata al termine della prova pratica.

Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinata al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame.

Rinnovo delle patenti nautiche

Per il rinnovo della patente nautica il titolare presenta domanda all'Autorità, corredata al certificato medico. L'interessato dichiara, inoltre di possedere i requisiti morali richiesti, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

Patenti nautiche deteriorate o illeggibili

Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'Autorità apposita istanza. La patente sostituita è annullata.

Cambio di residenza

Il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio.

L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna il documento.

Smarrimento o distribuzione della patente nautica

In caso di smarrimento, sottrazione o distribuzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.

Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'Autorità la denuncia di cui sopra, nonché una foto formato tessera.